

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Si considerano **NON COMMERCIALI**
le SEGUENTI ATTIVITA':

- ATTIVITA' di **INTERESSE GENERALE**
- ATTIVITA' SVOLTE nei **CONFRONTI** dei propri **ASSOCIAZI** (a meno che non siano versati "corrispettivi specifici")
- ATTIVITA' di **RICERCA SCIENTIFICA** di PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

Si considerano di natura non commerciale se svolte:

- **a titolo gratuito**
- oppure
- dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**

Attenzione

A tal fine si deve tener conto anche degli apporti economici degli enti pubblici

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

Tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il **5 per cento** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

Attività “convenzionate” - sono comprese in tale tipologia le attività accreditate, contrattualizzate o convenzionate con:

- le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165;
- l'Unione europea;
- Pubbliche Amministrazioni straniere;
- altri organismi pubblici di diritto internazionale.

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

Sono le attività che gli enti del Terzo Settore (**escluse le imprese sociali ma comprese le cooperative sociali**) sono **tenuti ad esercitare in via esclusiva o principale**, per il perseguitamento, **senza scopo di lucro**, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**.

Si considerano di interesse generale le attività aventi ad oggetto i seguenti ambiti: ... *v. SLIDE SUCCESSIVE*

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

(l'elenco può essere aggiornato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)

- Interventi e servizi sociali (art. 1, commi 1 e 2, L. 8.11.2000, n. 328) ed interventi e servizi di cui alla L. 5.2.1992, n. 104 e alla L. 22.6.2016, n. 112
- Interventi e prestazioni sanitarie
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14.2.2001
- Educazione, istruzione e formazione professionale (ai sensi della L. 28.3.2003, n. 53) ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Continua SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (esclusa l'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi)
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (ai sensi del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42)
- Formazione universitaria e post-universitaria
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Continua SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

- .Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (comprese le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato)
- .Radiodiffusione sonora a carattere comunitario (art. 16, comma 5, L. 6.8.1990, n. 223)
- .Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- .Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Continua SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

- Servizi strumentali ad enti del Terzo Settore forniti da enti composti per almeno il 70% da enti del Terzo Settore
- Cooperazione allo sviluppo (ai sensi della L. 11.8.2014, n. 125)
- Attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale (*v. slide successiva*)
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 111/2017 (riforma della disciplina sull'impresa sociale)
- *Tutela degli animali e prevenzione del randagismo (L. 281/1991)*

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

“COMMERCIO EQUO e SOLIDALE” = rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda:

- il pagamento di un prezzo equo;
- misure di sviluppo in favore del produttore;
- l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Continua SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

- Alloggio sociale (D.M. 22.4.2008) e “*ogni altra attività*” di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- Agricoltura sociale (art. 2, L. 18.8.2015, n. 141)
- Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016, n. 166, oppure erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate
- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

Continua SETTORI delle ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

- .Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- .Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti di attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (comprese le banche del tempo di cui all'art. 27, L. 8.3.2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008)
- .Cura delle procedure di adozione internazionale (ai sensi della L. 4.5.1983, n. 184)
- .Protezione civile (L. 24.2.1992, n. 225)

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' SVOLTE nei CONFRONTI dei propri ASSOCIAZI

Si considerano di natura non commerciale le attività svolte dall'ente del Terzo Settore nei confronti dei propri associati, familiari e conviventi degli stessi, purché siano conformi alle finalità istituzionali dell'ente.

NB – Se però sono versati corrispettivi specifici,
v. oltre.

ATTIVITA' NON COMMERCIALI

ATTIVITA' di RICERCA SCIENTIFICA di PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

Non si considerano di natura commerciale se:

- svolte direttamente dagli enti la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, semprechè:
 - A. tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati
 - B. non vi sia alcun accesso preferenziale da parte di altri soggetti privati alle capacità di ricerca dell'ente medesimo e ai risultati prodotti
- affidate da tali enti ad università e altri organismi di ricerca che la svolgono online direttamente ai sensi del D.P.R. 20.3.2003, n. 135

PROVENTI NON COMMERCIALI

Non si considerano commerciali (e quindi non concorrono alla formazione del reddito dell'ente):

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- contributi erogati dalla P.A. (di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30.3.2001, n. 165) per lo svolgimento delle attività di interesse generale
- somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi

REGIME FORFETTARIO

CHI LO PUO' UTILIZZARE: enti del Terzo Settore che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale

OPERATIVITA': su opzione

AMBITO di APPLICAZIONE: IRES (no IRAP)

COME FUNZIONA: all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale o diverse (se svolte con modalità commerciali) si applicano determinati coefficienti di redditività

REGIME FORFETTARIO

COEFFICIENTE di REDDITIVITA'

PRESTAZIONI di SERVIZI

Ricavi fino a 130mila euro: coefficiente del 7 per cento

Ricavi da 130.001 euro a 300mila euro: coefficiente del 10 per cento

Ricavi oltre 300mila euro: coefficiente del 17 per cento

ALTRE ATTIVITA'

Ricavi fino a 130mila euro: coefficiente del 5 per cento

Ricavi da 130.001 euro a 300mila euro: coefficiente del 7 per cento

Ricavi oltre 300mila euro: coefficiente del 14 per cento

REGIME FORFETTARIO

COEFFICIENTE di REDDITIVITA'

Enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività

=

per la determinazione del coefficiente rileva l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.

NB - In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

REGIME FORFETTARIO

COEFFICIENTE di REDDITIVITA'

All'importo così risultante si aggiungono:

- **plusvalenze** patrimoniali (art. 86 del Tuir);
- **sopravvenienze** attive (art. 88 del Tuir);
- **dividendi** ed **interessi** (art. 89 del Tuir);
- **proventi immobiliari** (art. 90 del Tuir).

REGIME FORFETTARIO - OPZIONE

ESERCIZIO = nella **dichiarazione annuale dei redditi**

EFFETTO = dall'inizio del **periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata** e fino a quando non viene revocata (e comunque per un **triennio**)

REVOCA = nella dichiarazione annuale dei redditi, con effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

REGIME FORFETTARIO

Regime forfettario = esclusione da:

- studi di settore
- parametri
- Isa (Indici sistematici di affidabilità fiscale)

ATTIVITA' COMMERCIALI

Si considerano tuttavia commerciali le seguenti attività:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate ad associati, loro familiari o conviventi, verso **pagamento** di **corrispettivi specifici**
- contributi** e quote supplementari determinati in funzione delle **maggiori o diverse prestazioni** alle quali danno diritto

QUALIFICA di ENTE “COMMERCIALE”

Gli enti del Terzo Settore assumono **fiscalmente** la qualifica di enti commerciali qualora i **proventi** delle

attività di interesse generale, svolte in forma d'impresa non in conformità alle regole sopra esposte (*concetto dei costi ...*)

e

• delle attività “diverse” (*v. oltre*)

nel **medesimo periodo d'imposta** superano le entrate derivanti da attività non commerciali.

NB – Non rilevano le attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 (“attività diverse”)

QUALIFICA di ENTE “COMMERCIALE”

A tal fine, per attività “non commerciali” si intendono:

- .i contributi
- .le sovvenzioni
- .le liberalità
- .le quote associative dell'ente

tenuto conto anche del **valore normale** delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali

QUALIFICA di ENTE “COMMERCIALE”

DECORRENZA

Il mutamento della qualifica produce effetto a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale

ATTIVITA' "DIVERSE"

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle qualificate come "di interesse generale"? **SI**

Ma solo in presenza delle seguenti condizioni:

- tale possibilità: prevista nell'**atto costitutivo** o nello **statuto**
- attività: **secondarie** e **strumentali** rispetto a quelle di interesse generale (a tal fine rilevano i criteri individuati con apposito D.M.). Comunque rileva sempre il rapporto tra le **risorse impiegate** per le attività di interesse generale e quelle riconducibili alle attività diverse; in tale verifica rilevano anche le risorse volontarie e gratuite

ATTIVITA' "DIVERSE"

Carattere secondario e strumentale
delle attività "diverse": dev'essere documentato

- **.nella relazione di missione**
OPPURE
- **.in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa**
OPPURE
- **.nella nota integrativa al bilancio**

SOCIAL BONUS

COSA E': credito d'imposta correlato alle donazioni effettuate agli enti del Terzo Settore

MISURE:

65% per persone fisiche

50% per enti e società

EROGAZIONE LIBERALE: in denaro

BENEFICIARI della DONAZIONE: enti del TS che hanno presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni mobili ed immobili confiscati alla criminalità organizzata

SOCIAL BONUS – OBBLIGHI degli ENTI BENEFICIARI

1. **COMUNICARE** trimestralmente al Ministero del Lavoro l'ammontare delle donazioni ricevute nel trimestre di riferimento
2. **PUBBLICARE** sul proprio sito internet:
 - l'ammontare delle donazioni ricevute;
 - la destinazione e l'utilizzo di tali fondi
3. **COMUNICARE** i dati di cui al n. 2) al Min.Lavoro per la loro pubblicazione in un apposito portale consultabile dal pubblico. Sono infatti disponibili (nel rispetto della normativa sulla privacy) le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene nonché le informazioni relative alla fruizione, in via prevalente, per l'esercizio delle attività istituzionali.